

REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
CORPO DELLE FORESTE

Verbale N. 1461

Notifica N.

**IL CAPO DELL' ISPETTORATO RIPARTIMENTALE
 di SALERNO**

Visto l'art. 35 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

NOTIFICA

a 1 Sig. Cupo Angelo di Giuseppe e di Valitutto Rosa, nato nel 1920 da Palomonte

che venne dichiarat o in contravvenzione dalle guardie forestali di Buccino 24/9/1949

in data 24/9/1949 alle disposizioni degli art. 9 e 26 del R. Decreto sopra ricordato, degli art. 29 e 30

delle Prescrizioni forestali di massima e 45 del Regolamento di Po-

lizia forestale e nel fondo vincolate Temponi di

proprietà del Comune di Palomonte

in territorio di Palomonte

Rende noto altresì che si potrà conciliare detta contravvenzione previo pagamento entro 30 giorni dalla data di notificazione del presente atto della somma di L. 192.040 (dico lire centomilanovecentotrenta) e

che, costituendo la conciliazione un beneficio concesso dalla legge, del quale il contravventore può avvalersi se intende sottrarsi al relativo giudizio penale, ogni istanza, tendente ad ottenere condono o riduzione del pagamento della somma suddetta, non potrebbe essere presa in considerazione.

Il pagamento deve essere fatto all' Ufficio del Registro di Salerno.
cui dovrà essere esibito per visione il presente atto.

Qualora invece il pagamento sia eseguito per mezzo di cartolina vaglia allo Ufficio del Registro, alla cartolina vaglia dovrà essere attaccato il tagliando da staccare dal presente foglio.

L'importo della tassa postale può essere detratto dall'ammontare del pagamento.

La quietanza dell' Ufficio del Registro o la ricevuta della cartolina vaglia deve essere subito rimessa a questo Ufficio di Salerno.

Si avverte poi che trascorsi 30 giorni dalla data di notificazione del presente atto, senza che sia pervenuto a questo Ufficio la prova del pagamento, il verbale sarà proseguito all' Autorità giudiziaria pel procedimento penale.

Si avverte infine che la conciliazione proposta può fare estinguere l'azione penale per la sola contravvenzione forestale, di cui sopra e non pregiudica l'obbligo eventuale di cui all' art. 24 del R. Decreto suddetto di compiere cioè i lavori che eventualmente saranno imposti dalle Autorità competenti nel termine che sarà da questa fissato.

La conciliazione non reca pure pregiudizio alcuno ai diritti ed alle azioni che potrebbero essere proposti anche avanti al Magistrato spettante a chi di ragione, per eseguire l'eventuale risarcimento dei danni sofferti come pure detta conciliazione non pregiudica e non estingue l'azione penale in corso per gli altri reati per i quali il contravventore sia già stato denunciato all' Autorità Giudiziaria.

Salerno, li 16 NOV. 1949 19



Il Capo dell' Ispettorato Rip.le

COMUNE DI Palomonte

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver oggi 27/11-1949

eseguita la notifica del presente avviso, consegnandone copia Desc. n. 1741

conforme al Sig. al padre Cupo Giuseppe

IL MESSO COMUNALE
[Signature]

DEMANIO E DELLE TASSE

N. 1033 della matrice Mod. 72-A

AMMINISTRAZIONE DEL UFFICIO DEL REGISTRO
UFFICIO del di SALERNO

Articolo N. del (1)

Il Signor Cupo Angelo
ha pagato Lire milleottocento novantasette

Contravvenzione forestale, giusta verbale de 24-9-49

N. 1741

Azienda dello Stato	L.	<u>1471</u>	
Casuali	"	<u>412</u>	Add. <u>23-12-1949</u>
Aziende speciali	"	<u>14</u>	
TOTALE	L.	<u>1897</u>	

N. 1

IL CAPO UFFICIO
[Signature]